



MUNICIPALITA' DI ORIGLIO

CONTO CHÈQUES 69-832

Tel. 9315 55

6951 ORIGLIO, 26 aprile 1984

ORDINANZA MUNICIPALE PER L'AFFISSIONE E PER LA PUBBLICITA'

Art. 1

Sorveglianza ed autorizzazione municipale

L'affissione e la pubblicità in genere sono sottoposte alle prescrizioni delle leggi cantonali sulle insegne e sul bollo e della presente ordinanza.

Nessuna affissione può essere fatta in tutta la giurisdizione del Comune, senza l'autorizzazione municipale.

Art. 2

Divieti

E' vietata l'esposizione di manifesti, affissi, iscrizioni, ecc. contrari al buon costume e all'ordine pubblico.

Art. 3

Affissioni su costruzioni

Affissioni o avvisi su steccati di cantieri di lavoro devono pure essere autorizzati dal Municipio.

Art. 4

Divieto di affissione

E' vietata l'affissione su colonne o pilastri dei portici, tronchi d'albero, sui pali delle condotte elettriche e telefoniche, delle fermate postali, sui parapetti, sui ponti e sulle cancellate ed in particolare sui contenitori dei rifiuti e sui contenitori vetri.

Art. 5

Penalità


Le contravvenzioni alla presente ordinanza sono passibili di una multa da Fr. 50.-- a Fr. 1'000.--, impregiudicato il diritto di risarcimento del danno.


La presente ordinanza municipale viene esposta all'albo comunale per un periodo di 15 giorni, a contare dal 27 aprile 1984.

PER IL MUNICIPIO

Il Sindaco a.i.

Il Segretario


M. Magri


F. Pianca

